fareApprendistato.it
Il sapere che lavora

# Il nuovo apprendistato professionalizzante e la possibilità di assumere lavoratori in mobilità

di
Enrica Carminati

Biella, 27 gennaio 2012

fareApprendistato.it
Il sapere che lavora

# Apprendistato professionalizzante

**Finalità** acquisizione della qualifica professionale a fini contrattuali

**Settori** settore privato e settore pubblico

**Limiti età** da 18 (17 se in possesso della qualifica professionale) a 29

**Durata contratto**

- definita da accordi interconfederali e contratti collettivi nel limite massimo di 3 anni, 5 per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva
- possibilità di definire una durata anche minima
- per i datori che svolgono attività stagionali i Ccnl possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto anche a tempo determinato

fareApprendistato.it
Il sapere che lavora

**Profili professionali** stabili nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale

**Formazione**

**professionalizzante e di mestiere:**

- durata e modalità di erogazione definite dalla contrattazione collettiva in ragione dell'età dell'apprendista e della qualifica da conseguire
- svolta sotto la responsabilità dell'azienda

**di base e trasversale:**

- pubblica, interna o esterna all'azienda, nei limiti delle risorse annualmente disponibili
- monte ore stabilito dalle regioni, sentite le parti sociali, tenendo conto di età, titolo di studio e competenze dell'apprendista, entro un massimo di 120 ore nell'arco del triennio

**Finanziamento formazione**

professionalizzante e di mestiere: azienda

possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali per il tramite dei fondi interprofessionali, anche attraverso accordi con le regioni (art. 2, co. 1, T.U.)

di base e trasversale: regione

**Inerzia regioni**

«in assenza dell'offerta formativa pubblica … trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti» (art. 7, co. 7, T.U.)

fareApprendistato.it
Il sapere che lavora

# Apprendistato professionalizzante: i ruoli, le responsabilità

**Contratti collettivi**

- Disciplina del contratto (generale)
- Durata del contratto (fase formativa) nei limiti massimi di legge
- Formazione di mestiere (monte ore, obiettivi, contenuti, modalità di erogazione)
- Disciplina app. stagionale (eventuale)

**Regioni** → Formazione di base e trasversale (monte ore, obiettivi, contenuti, modalità di erogazione, destinatari)

# Lavoratori in mobilità

**Art. 7, comma 4, d. lgs. n. 167/2011**

*«Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.»*

**Natura** nuova tipologia o estensione dell'ambito soggettivo?

**Disciplina** disciplina dell'apprendistato, salvo specificità

# Peculiarità

**Finalità** qualificazione o riqualificazione professionale

**Limiti età** nessuno

**Recesso** possibile solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo sia durante che al termine del periodo di formazione

**Reg. contributivo** contribuzione al 10% per 18 mesi; esclusione conservazione beneficio per un anno dopo il termine del periodo formativo

**Ulteriore incentivo economico** 50% dell'indennità di mobilità per max 12 mesi

fareApprendistato.it
Il sapere che lavora

# Lavoratori in mobilità: ruolo del contratto collettivo

Durata del contratto

Durata della formazione

Contenuti della formazione

Retribuzione